

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (72)1204

Vol. 1972/0153

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(72) 1204 def.

Bruzzelles, 11 ottobre 1972

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente gli oleodotti e i gasdotti
attraversanti le frontiere

—————
(presentata dalla Commissione al Consiglio)

MOTIVAZIONE

1. L'adozione di regole comuni applicabili ai trasporti internazionali con partenza o arrivo nel territorio di uno Stato membro, o attraversanti il territorio di uno o più Stati membri fa parte degli obiettivi di una politica comune dei trasporti. Il metodo più vantaggioso per il trasporto su grandi distanze sia del petrolio greggio, sia del gas naturale e dei prodotti della raffinazione è quello mediante condutture (oleodotti e gasdotti). Nella Comunità esistono già numerosi sistemi di condutture, che dovranno però essere notevolmente potenziati nei prossimi anni per seguire lo sviluppo dei consumi e degli scambi intercomunitari. Si sta così formando nell'ambito della comunità una rete di oleodotti e di gasdotti largamente integrata ed estendentesi oltre le frontiere degli Stati membri. Ciò corrisponde agli obiettivi di una politica d'approvvigionamento in idrocarburi della Comunità che mira a garantire, oltre la sicurezza, le possibilità di forniture più economiche ai consumatori della Comunità.
2. Nell'interesse della Comunità sarebbe opportuno che questa rete si sviluppasse lasciando sussistere, ai fini della concorrenza, un numero sufficiente di imprese di trasporto di varia dimensione, coi trasporti di idrocarburi da assicurare. Sarebbe a tal fine auspicabile pertanto che tutte le imprese partecipanti all'approvvigionamento del mercato avessero un uguale diritto di accesso alle canalizzazioni, il che implicherebbe in particolare per gli esercenti di tali canalizzazioni l'obbligo di eseguire il trasporto per conto di terzi a prezzi e a condizioni non discriminatorie.
3. Un obbligo del genere è previsto solo dalle legislazioni di alcuni Stati membri. Per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla politica comunitaria dell'energia nel campo degli oleodotti e gasdotti è necessaria l'adozione di norme comuni applicabili ai trasporti per oleodotto e gasdotto eseguiti con partenza o arrivo nel territorio di uno Stato membro o attraversanti il territorio di uno o più Stati membri. Tali misure fanno parte, per principio, della politica comune dei trasporti la quale anche se, fino ad ora, non ha preso in considerazione i trasporti per condotte, prevede tuttavia di giungere attraverso diverse tappe alla realizzazione di un sistema globale di trasporto che si adatti all'insieme delle domande dei mercati di trasporto.

4. Si propone che il Consiglio possa riconoscere, con decisione presa di volta in volta su proposta della Commissione, l'interesse comune europeo di alcune di queste condutture; l'esercente della condotta sarà sottoposto all'obbligo di eseguire il trasporto per conto di terzi a prezzi e a condizioni non discriminatorie.

5. Questo regime faciliterebbe d'altra parte le possibilità di scambio tra i paesi, nel caso in cui in una parte soltanto della Comunità dovessero sorgere difficoltà di approvvigionamento, cio' che sarebbe espressione di una maggiore solidarietà tra Stati membri nel campo dell'approvvigionamento energetico.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
concernente gli oleodotti e i gasdotti attraversanti
le frontiere

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo,

visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

considerando che l'adozione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi che le Comunità si sono assegnati, e che in vista della sua realizzazione è conveniente prendere alcune misure nel campo del trasporto del petrolio e del gas naturale che per loro natura appartengono alla politica comune dei trasporti,

considerando che lo sviluppo di una rete integrata di oleodotti e gasdotti traversanti le frontiere degli Stati membri necessita l'adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali per oleodotti e gasdotti con partenza o arrivo nel territorio di uno Stato membro o attraversanti uno o più Stati membri,

considerando che lo sviluppo di una rete integrata di oleodotti e di gasdotti facilita i trasporti internazionali di petrolio e di gas naturel presenta un interesse dunque maggiore per la Comunità

considerando che gli oleodotti e gasdotti traversanti le frontiere contribuiscono allo sviluppo dei trasporti e degli scambi tra gli Stati membri e possono contribuire allo sviluppo di uno o più regioni della Comunità,

considerando che la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità a prezzi relativamente stabili e bassi il più possibile costituisce uno degli obiettivi della politica energetica comune,

considerando che, il buon funzionamento del mercato del trasporto del petrolio e del gas naturale suppone che le canalizzazioni attraversanti le frontiere siano, nei limiti delle possibilità, messe a disposizione dei terzi a prezzi e a condizioni non discriminatorie,

considerando che è necessario a questo fine disporre di poteri che permettano al Consiglio di dichiarare d'interesse comune europeo alcune canalizzazioni attraversanti le frontiere,

considerando che è competenza della Commissione presentare proposizioni in questo senso, tenuto conto delle informazioni concernenti gli investimenti nel settore del trasporto del petrolio e del gas naturale di cui dispone sulla base del Regolamento (CEE) n° 1056/72,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

Gli oleodotti e gasdotti rispondenti ai criteri enumerati nell'allegato al Regolamento (CEE) n° 1056/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 (1) che penetrano sul territorio di almeno due Stati membri possono essere dichiarati di interesse europeo comune con decisione del Consiglio presa a maggioranza qualificata su proposizione della Commissione.

Articolo 2

1. Le persone o le imprese esecutanti un oleodotto o un gasdotto d'interesse europeo comune ai sensi dell'articolo primo sono obbligate ad assicurare il trasporto per conto terzi in queste analizzazioni a prezzi e condizioni non discriminatorie sempreché lo permettano la capacità della canalizzazione e il carattere dei prodotti trasportati.
2. Queste persone o imprese forniscono alla Commissione su sua domanda tutte le informazioni utili a permettere di valutare se l'obbligo stabilito al paragrafo 1 è soddisfatto. Le informazioni date rivestono un carattere confidenziale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

(1) G.U. n° L 120 del 25 maggio 1972.